



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” ed, in particolare, l’articolo 3;

VISTI il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed, in particolare, gli articoli da 26 a 40 che recano la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;

VISTO, in particolare, l’articolo 26, comma 9, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali, possono avere le seguenti finalità:

- a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;

VISTO l’articolo 26, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalità di cui al comma 9, i fondi di solidarietà bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di ampiezza dei datori di lavoro che già rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale;

VISTO l’articolo 32, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarietà bilaterali possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9 dell’articolo 26, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l’articolo 22;

VISTO gli accordi sindacali stipulati in data 15 luglio 2019 tra FARMINDUSTRIA, FEDERCHIMICA, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL e tra FARMINDUSTRIA, FEDERCHIMICA e UGL CHIMICI, FAILC-CONFAIL e FIALC-CISAL con i quali, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

convenuto di costituire il "Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico", ai sensi dell'articolo 26, commi 9 e 10, e dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

CONSIDERATA l'esigenza espressa dalle parti sociali firmatarie degli accordi sindacali del 15 luglio 2019 di costituire il sopra citato Fondo di solidarietà bilaterale;

RITENUTO pertanto, di istituire il "Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico", ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 alla luce degli accordi sindacali del 15 luglio 2019

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione del Fondo)

1. È istituito presso l'INPS il "Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico", d'ora in avanti Fondo.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione.

Articolo 2

(Finalità e beneficiari del Fondo)

1. I destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica e categoria legale, compresi i dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
2. L'attivazione delle prestazioni del Fondo da parte di aziende e lavoratori è facoltativa.
3. Il Fondo, in un quadro coordinato con gli strumenti legislativi vigenti di sostegno al reddito o di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, ha le seguenti finalità:
 - a) assicurare assegni straordinari di sostegno al reddito ai lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni;
 - b) favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, di ricambio generazionale e rinnovamento delle professionalità.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 3
(Amministrazione del Fondo)

1. Il Fondo è gestito da un comitato amministratore (in seguito "comitato").
2. Il comitato è composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, e di assenza di conflitto di interessi, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie degli accordi del 15 luglio 2019, dei quali tre designati da Farindustria e Federchimica e tre designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei suddetti accordi, nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed ha una durata di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo comitato. I componenti del comitato allo scadere del mandato restano in carica, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico per qualunque causale uno o più componenti del comitato, si provvederà alla loro sostituzione con le modalità di cui al comma precedente.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
5. I componenti del comitato cessano dall'incarico:
 - a) alla naturale scadenza dell'incarico, previo insediamento del nuovo comitato;
 - b) per decadenza, in caso di perdita dei requisiti di professionalità e di assenza di conflitto di interesse e perdita dei requisiti di onorabilità, di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
 - c) in caso di rinuncia, comunicata per iscritto ai componenti del comitato;
 - d) in caso di decesso;
 - e) in caso di revoca del mandato da parte della parte designante.
6. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri secondo un regime di alternanza tra Farindustria-Federchimica e organizzazioni sindacali e dura in carica secondo i seguenti criteri temporali: 4 anni per Farindustria-Federchimica e 4 anni per le organizzazioni sindacali. Il primo mandato spetta a Farindustria-Federchimica ed ha una durata di 4 anni.
7. Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente. Le riunioni del comitato sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti.
8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

9. Ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

10. La convocazione delle riunioni è a cura del presidente e deve essere inviata a tutti i componenti, tramite posta elettronica o fax almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando data, ora, luogo e ordine del giorno.

11. Resta salva la possibilità per i componenti di chiedere la partecipazione con modalità telematica, attraverso l'utilizzo di tecnologie idonee, quali: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica e chat. Gli strumenti tecnologici utilizzati dovranno garantire ai partecipanti la possibilità di visionare gli atti della riunione, partecipare alla discussione, condividere i documenti e votare le delibere del comitato.

Articolo 4

(Compiti del comitato amministratore del Fondo)

1. Il comitato assolve i seguenti compiti:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;
- c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5
(Assegno straordinario)

1. I destinatari dell'assegno straordinario sono i lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo. Il Fondo può, altresì, erogare la prestazione prevista dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo 22 del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019.
2. Ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia è riconosciuto il versamento della contribuzione correlata, per i periodi non coperti da altra assicurazione obbligatoria o figurativa, fino al raggiungimento del diritto alla pensione.
3. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno al reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'importo dell'assegno è ridotto in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.

Articolo 6
(Prestazioni ulteriori)

1. Nel rispetto dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo riconosce le prestazioni ulteriori disciplinate dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 7
(Condizioni)

1. L'assegno straordinario di cui all'articolo 5 è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione. La contribuzione correlata, laddove prevista, è corrisposta sino al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata.
2. L'erogazione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 5, compresa la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione anticipata, non potrà avere una durata superiore a 60 mesi dalla data di decorrenza di accesso al Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Il lavoratore ha la facoltà di richiedere in un'unica soluzione l'assegno straordinario di cui all'articolo 5. L'assegno erogato in un'unica soluzione è pari ad un importo corrispondente al 50% della prestazione che sarebbe spettata in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata, laddove prevista, non è dovuta.
4. Per la retribuzione utile al calcolo della contribuzione correlata di cui all'articolo 5, comma 2, si deve far riferimento all'articolo 40, della legge 183 del 2010. L'aliquota di computo è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. Il versamento della predetta contribuzione correlata è dovuto per i periodi che non sono già coperti da altra contribuzione figurativa o obbligatoria.
5. Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili e cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel rispetto delle normative vigenti.
6. Nel caso di prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore è obbligato a dare comunicazione al comitato amministratore del Fondo di ogni rapporto di lavoro dipendente o autonomo instaurato durante il periodo di riconoscimento della prestazione, entro 10 giorni dall'instaurazione medesima, al fine di verificare la compatibilità con il nuovo rapporto.
7. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6 del presente articolo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale.

Articolo 8

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. L'accesso al Fondo per ottenere le prestazioni dell'assegno straordinario, di cui all'articolo 5, è subordinato ad un accordo sindacale – anche derivante da una procedura di cui alla legge n. 223 del 1991 con unico criterio della non opposizione – previo confronto sul bilancio occupazionale, nell'ambito del quale si conviene l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti soggettivi.

Il diritto di accesso al Fondo è perfezionato con una successiva intesa tra azienda e lavoratore in cui le parti esprimono la volontà vincolante di attivare il Fondo con l'indicazione della specifica prestazione richiesta.

Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione riguardino un numero inferiore a cinque lavoratori con qualifica di dirigente, quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio o in assenza delle altre condizioni di cui alla legge n. 223 del 1991, il ricorso al Fondo presuppone un accordo in sede sindacale, che contenga l'espressa manifestazione di volontà vincolante di attivare il Fondo stesso e l'indicazione della prestazione richiesta.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 9
(Finanziamento)

1. Il finanziamento delle prestazioni e, ove prevista, della contribuzione correlata, si basa sul principio di contabilità separata secondo cui le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda.
2. Il Fondo è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:
 - a. un contributo ordinario annuale di euro 3 per ciascun lavoratore ripartito tra azienda e lavoratore medesimo, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo;
 - b. un contributo straordinario corrisposto in unica soluzione dall'azienda prima dell'accesso al Fondo da parte dei lavoratori, pari al fabbisogno di copertura – comprensivo, ove dovuta, della contribuzione correlata – per l'intera durata delle prestazioni richieste.
3. Gli oneri di amministrazione del Fondo, correlati alle prestazioni richieste, sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

Articolo 10
(Equilibrio finanziario del Fondo)

1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite. L'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in carenza di disponibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l'obbligo di presentazione, sin dalla sua costituzione, di bilanci di previsione ad otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano i principi di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 04 DIC 2020



Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri